

*Risoluzione Entrate sul bonus previsto dal Cura Italia per chi ha lavorato in sede a marzo*

# Via ai 100 euro ai dipendenti

## Istituiti i codici tributo per fruire della compensazione

DI GIULIA PROVINO

**R**ecuperabile in compensazione il bonus 100 euro per i dipendenti che sono andati a lavorare in sede a marzo. L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 17/e del 31 marzo 2020 ha istituito i codici di tributo che i datori di lavoro possono utilizzare per compensare il bonus di 100 euro corrisposto da aprile ai dipendenti, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo 2020. Il premio, istituito dall'art. 63 del d.l. n. 18/2020 (c.d. «Cura Italia»), spetta ai lavoratori dipendenti che hanno maturato nel corso del 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro, che hanno lavorato nella sede di lavoro, in quanto questi non potevano accedere allo smart working. Il premio è riconosciuto ai dipendenti in via automatica da parte dei sostituti d'imposta, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Gli

### Studi associati esclusi dallo stop

Versamenti tributari sospesi (ma non per tutti). Esclusi gli studi associati. Il decreto Cura Italia ha spostato la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti Iva, ritenute e contributi di marzo). Nel dettaglio, si differiscono al 31 maggio 2020 il versamento di ritenute dipendenti, Iva e contributi previdenziali/premi Inail che scadono tra l'8 marzo ed il 31 marzo per i soggetti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro.

Così come impostata la previsione di legge comporta una evidente penalizzazione a carico degli studi associati ed è fortemente discriminatoria. Basti infatti pensare che, paradossalmente, tre dottori commercialisti che fatturano ciascuno 1 milione di euro possono godere dell'agevolazione; gli stessi, tuttavia, se esercitano la professione in forma associata, fuoriescono dalle «maglie» del beneficio,

ancorché fatturino complessivamente oltre 2 milioni di euro.

Semberebbe opportuna una maggiore attenzione sugli effetti della norma, per non creare distorsioni, bisognerebbe prevedere, ad esempio che il limite di 2 milioni valga per ogni singolo socio (es. 3 soci - 6 milioni), o magari prevedere un diversa scalettatura.

Ma non solo.

Occorrerebbe chiarire che il parametro dei 2 milioni venga inquadrato come un dato medio, almeno triennale, per mitigare l'effetto distorsivo legato a incassi straordinari tipici del mondo delle professioni. Le stesse considerazioni valgono nell'ipotesi di attività d'impresa svolte da un imprenditore individuale (es. il singolo artigiano) rispetto, ad esempio, all'esercizio di impresa in nome collettivo (es. tre artigiani soci di una SNC).

Angelo Carlo Colombo  
e Vincenzo Cristiano

© Riproduzione riservata

ha istituito i codici tributo dei modelli F24 e F24 «enti pubblici» (F24 Ep). Per il modello F24 il codice è «1699», denominato «Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020». Mentre per il modello F24 «enti pubblici» «169E», denominato «Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020». Infine, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici resi dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

© Riproduzione riservata

stessi datori di lavoro possono recuperare in compensazione le somme erogate. L'importo del bonus, da calcolare in base

ai giorni di lavoro effettuati in sede a marzo, potrà essere riconosciuto a partire dalla retribuzione erogata ad aprile e

recuperato in compensazione dal sostituto d'imposta. Per consentire, dunque, il recupero l'Agenzia delle entrate

